

Codice A18220

D.D. 16 gennaio 2015, n. 87

Art. 25 della Legge n. 210 del 17/05/1985: accertamento della conformita' urbanistica del progetto per la realizzazione di una pensilina metallica presso la stazione di Chieri (TO).

Premesso Che

in data 30/09/2014 con nota prot. n. 1653 del 26/09/2014 è pervenuta al Settore scrivente l'istanza di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, intesa ad ottenere la verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Chieri, del progetto per la realizzazione di una pensilina metallica di lunghezza pari a circa 78 ml, con copertura in lamiera grecata, completa di impianto di illuminazione, a servizio del 2° marciapiede della stazione ferroviaria.

In data 01/10/2014 il Settore scrivente, con nota prot. n. 4763 DB12.02 ha dato al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 7/2005 e con nota prot. n. 4764 DB12.02 ha inoltrato al Comune di Chieri la documentazione progettuale ricevuta ai fini del rilascio del certificato di conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dello strumento urbanistico vigente.

in data 07/11/2014 è pervenuta la nota del Comune di Chieri prot. n. 35421 del 20/10/2014, con cui il dirigente responsabile dell'area Pianificazione e gestione del Territorio, verificato che l'intervento richiesto è localizzato sull'area distinta al NCT al Fog. 47, mappale 1337, individuata dal PRGC vigente (approvato con DGR n. 36-19211 del 19/05/1997 e pubblicato sul BUR n. 22 del 04/06/1997) come area ferroviaria posta in fregio alla Piazza Don Bosco, nella quale sono ammessi tutti gli interventi legati alla mobilità e al trasporto su rotaia (art. 22 delle NTA del PRGC), ha dichiarato e certificato la conformità urbanistica dell'intervento richiesto e ha restituito copia vistata degli elaborati progettuali trasmessi;

con la medesima nota il Comune di Chieri ha comunicato che ai fini geomorfologici l'area d'intervento rientra in CLASSE IIIb: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente, in assenza di tali interventi sono consentiti solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico;

tutto ciò premesso,

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/08;

Visto l'art. 25 della legge n. 210 del 17 maggio 1985;

Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

vista la nota R.F.I. prot. n. 1653 del 26/09/2014, acquisita agli atti con prot. n. 4751 del 30/09/2014;

viste le note di questo Settore prot. n. 4763/DB12.02 e n. 4764/DB12.02 del 01/10/2014;

vista la nota del Comune di Chieri prot. n. 35421 del 20/10/2014, acquisita agli atti con prot. n. 5434/DB1202 del 07/11/2014;

IL DIRIGENTE

determina

che, effettuata la verifica di cui all'art. 25 della legge n. 210 del 17/05/1985, il progetto depositato in data 30/09/2014 con prot. n. 4751/DB1202, per la realizzazione di una pensilina metallica presso la stazione ferroviaria di Chieri (TO), per le considerazioni in premessa illustrate, è conforme alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e del piano urbanistico vigente nel Comune interessato.

La presente determinazione è limitata alle competenze di cui al citato art. 25 della legge n. 210 e non comprende eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o atti concessori richiesti per le opere in progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Tommaso Turinetti